



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 31 ottobre 2008 n.137

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 90, comma 1, punto a), della Legge 17 giugno 2008 n.92;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.4 adottata nella seduta del 29 ottobre 2008;

Visto l'articolo 22 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISCIPLINA DELLA CUSTODIA, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE OGGETTO DI CONGELAMENTO

Art. 1

(Comunicazioni al Giudice civile dei provvedimenti di congelamento)

1. La delibera con la quale il Congresso di Stato dispone il congelamento di fondi o di risorse economiche è trasmessa dall'Agenzia di informazione finanziaria al Commissario della Legge.
2. L'Agenzia comunica al Commissario della Legge ogni ulteriore provvedimento, dato o informazione relativi ai fondi o alle risorse economiche congelate, nonché alle operazioni e ai rapporti riconducibili, direttamente o indirettamente, a persone, enti o gruppi inclusi nelle liste predisposte dagli appositi Comitati delle Nazioni Unite.

Art. 2

(Amministratore dei fondi e delle risorse sottoposti a congelamento)

1. Il Commissario della Legge, qualora i fondi e le risorse sottoposti a congelamento si trovino nel territorio della Repubblica, dichiara aperta, con proprio decreto, la procedura di amministrazione dei beni congelati e nomina un amministratore.
2. Con il medesimo o con successivo decreto, il Commissario della Legge adotta i provvedimenti che ritiene opportuni ai fini di conservazione indicati nell'articolo 47 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, ivi compresi atti diretti a far conseguire all'amministratore la disponibilità materiale dei beni.

Art. 3

(Amministratore dei fondi e delle risorse)

1. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del Commissario della Legge, anche al fine di non diminuire, se possibile, la redditività dei beni.

2. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli Avvocati e Notai, dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti.

3. Non possono essere nominati amministratori coloro nei cui confronti è stato disposto il congelamento, coloro che detengono o hanno comunque la disponibilità dei beni e delle risorse sottoposte a congelamento, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Art. 4

(Atti di straordinaria amministrazione)

1. L'amministratore non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del Commissario della Legge.

Art. 5

(Relazione sull'amministrazione)

1. L'amministratore deve presentare al Commissario della Legge, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei fondi e delle risorse congelate e successivamente, con la frequenza stabilita dal Commissario della Legge, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi.

2. L'amministratore deve altresì segnalare al Commissario della Legge l'esistenza di altri fondi o risorse riconducibili a coloro nei cui confronti è stato disposto il congelamento, di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 6

(Doveri dell'Amministratore)

1. L'Amministratore deve adempiere con diligenza i compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri, può essere revocato dal Commissario della Legge in ogni tempo e previa audizione.

Art. 7

(Spese di amministrazione)

1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme da lui ricavate quale frutto della gestione dei beni. Qualora ciò non sia possibile, le stesse sono anticipate dallo Stato.

Art. 8

(Revoca o esenzione del congelamento)

1. L'amministrazione dei fondi e delle risorse cessa in caso di abrogazione dell'ordine di congelamento o di accoglimento dell'istanza di esenzione dal congelamento a norma degli articoli 46, comma 4, e 49, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92.

2. In caso di parziale abrogazione o esenzione, l'amministrazione prosegue per l'eccedenza.

3. Anche in caso di revoca o esenzione del congelamento, l'amministrazione dei fondi e delle risorse non viene meno qualora i fondi o le risorse siano stati sottoposti a blocco a norma dell'articolo 5 lettera d) della Legge 17 giugno 2008 n. 92 o a sequestro dell'Autorità giudiziaria penale, successivamente all'apertura della procedura di amministrazione. La revoca del blocco o del sequestro, ovvero la confisca dei fondi e delle risorse comporta la cessazione dell'amministrazione.

4. I provvedimenti con i quali viene disposto il blocco o il sequestro di beni già sottoposti a congelamento sono immediatamente trasmessi al Commissario della Legge con funzioni civili. Allo

stesso modo sono immediatamente trasmessi i provvedimenti di revoca del blocco o del sequestro e le sentenze con le quali è ordinata la confisca dei fondi e delle risorse.

Art. 9

(Chiusura dell'amministrazione)

1. Il Commissario della Legge, qualora ricorrano le condizioni indicate nell'articolo 8, fissa all'Amministratore un termine non superiore a 30 giorni per il deposito del rendiconto di gestione, e, assunti i provvedimenti di cui all'articolo 10, dichiara con decreto la chiusura dell'amministrazione.

Art. 10

(Compenso dell'Amministratore e spese di amministrazione)

1. Le somme per il pagamento del compenso all'amministratore e per il rimborso delle spese di amministrazione sono inserite nel rendiconto di gestione.
2. Il Commissario della Legge liquida il compenso spettante all'Amministratore con decreto.
3. Nel caso sia ordinata la confisca dei fondi e delle risorse, le somme per il pagamento del compenso all'amministratore e per le spese di amministrazione sono ricavate dai beni confiscati. Qualora tali beni non siano sufficienti per provvedere al pagamento di tali spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 ottobre 2008/1708 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Ernesto Benedettini – Assunta Meloni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta